

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1869 del 16/06/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI SANTA GIUSTINA IN COMUNE DI RIMINI VIA FIUMICINO N.6.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1910 del 16/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici GIUGNO 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI SANTA GIUSTINA IN COMUNE DI RIMINI VIA FIUMICINO N.6.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza trasmessa con prot.54471 del 7/05/2015, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n.16044 del 12/05/2015, dalla Ditta HERA spa (C.F./P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna via C.B.Pichat n.2/4 e impianto in Comune di Rimini via Fiumicino n.6, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui all'art.8 commi 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

Richiamato il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, la ditta esercita l'attività di depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di Impianto esistente costituito da 2 linee acque – una a fanghi attivi ed una a membrane (nuova linea) -, e linea trattamento fanghi;

Richiamata l'autorizzazione allo scarico rilasciata con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche ambientali della Provincia di Rimini n.153 del 11/05/2012 relativo alla linea a fanghi attivi;

Richiamata la Delibera di Giunta Provinciale n.53 del 10/03/2009 "Decisione in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale denominato Potenziamento del depuratore di Santa Giustina e collettamento delle acque reflue del comune di Bellaria-Igea Marina e della zona nord del comune di Rimini" che approva il progetto della nuova linea e contestualmente ne autorizza lo scarico con le prescrizioni ivi riportate;

Richiamato il Protocollo d'intesa (Raccolta n.90) fra Provincia, Arpa ed Hera del 29/04/2015 approvato con Provvedimento del Responsabile del Servizio ambiente, Energia, Agricoltura della Provincia di Rimini, riguardante le modalità di controllo degli impianti di potenzialità superiore a 2.000 a.e. di seguito denominato Protocollo dei controlli;

Richiamato il Provvedimento n.1687 del 30/11/2015 del Responsabile del Servizio ambiente, Energia, Agricoltura della Provincia di Rimini di modifica del Provvedimento n.131 del 05/07/2007 di iscrizione nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 – comma 3 – del D.Lgs.152/2006, relativamente al depuratore di Santa Giustina;

Richiamata l'autorizzazione provvisoria allo scarico, per l'avvio e messa a regime della nuova linea rilasciata con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n.64 del 26/04/2010;

Dato atto che la fase di messa a regime della nuova linea si è positivamente conclusa;

Richiamata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'impianto in oggetto rilasciata con Provvedimento della Posizione Organizzativa del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n.1751 del 25/09/2014;

Dato atto che in data 27 luglio 2015 e 7 ottobre 2015 si sono svolte le sedute della conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 il cui verbale è stato inviato agli enti partecipanti rispettivamente in data 03/09/2015 con prot.29163/09.09 e in data 04/11/2015 con prot.36433/09.09;

Acquisito in data 08/06/2016 il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da Arpa Servizio territoriale di Rimini (prot.n.6095 del 18/12/2015);

Acquisito in data 24/07/15 con prot.n.25221 il parere favorevole del Comune di Rimini (prot.161326 del 24/07/2015) relativamente all'impatto acustico;

Acquisito in data 13/10/15 con prot.n.33782, il parere favorevole con prescrizioni dell'Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica (prot.0229369/P del 12/10/2015);

Dato atto che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Santa Giustina sito in Rimini via Fiumicino n.6 a favore della Ditta HERA spa con sede legale in via C.B.Pichat n.2/4, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing.Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Responsabile Impianti fognari e depurativi (incarico attualmente ricoperto dall'Ing.GianNicola Scarcella nato a Ravenna il 13/08/1964) della Ditta Hera spa, avente sede legale in Comune di Bologna Via Carlo Berti Pichat n.2/4 (C.F/P.IVA BO 04245520376) per l'esercizio dell'**Impianto di depurazione di acque reflue urbane di Santa Giustina** sito in Comune di Rimini Via Fiumicino n.6, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

- ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A

Condizioni

- L'impianto è costituito da due linee acque per una potenzialità totale di progetto pari a 560.000 a.e. e serve l'agglomerato di Rimini-Valmarecchia;
- La linea acque esistente, di potenzialità 220.000 a.e., esegue le seguenti operazioni: Grigliatura, Dissabbiatura, Sedimentazione primaria, Trattamento biologico a fanghi attivi con Nitrificazione e Denitrificazione, Defosfatazione, Sedimentazione secondaria, Filtrazione su sabbia e Disinfezione con sistema ad UV;
- La nuova linea di potenzialità 340.000 a.e., che sostituisce gli impianti dismessi di Bellaria-Igea Marina e di Rimini via Marecchiese, ed il cui progetto è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.53 del 10/03/2009 mediante procedura di V.I.A., è costituita dalle seguenti operazioni: Vasca di accumulo/omogeneizzazione, Grigliatura fine, Dissabbiatura/dissolvenza/preaerazione, sedimentazione primaria, Denitrificazione, Ossidazione/Nitrificazione, Membrane, Vasca di contatto (disinfezione);
- Le 2 linee convergono in un unico scarico nel fiume Marecchia le cui coordinate in Gauss Boaga fuso Est sono: 4881685 N 2322543 E;
- L'impianto è dotato di linea fanghi con le seguenti operazioni: pre-ispessimento, digestione anaerobica con produzione di biogas, post-ispessimento, disidratazione meccanica con centrifughe, silos di stoccaggio fanghi;
- le analisi effettuate nel corso degli ultimi anni, secondo il Protocollo dei controlli, denotano che lo scarico della linea esistente è conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni impartite con Provvedimento n.153 del 11/05/2012;
- Le analisi effettuate sulla nuova linea nella fase di messa a regime hanno dimostrato la conformità dello scarico alla normativa vigente;
- L'impianto è stato dotato di vasca di accumulo delle acque di pioggia di 29.000 m3 al fine di portare il rapporto di sfioro dello scolmatore di testa impianto superiore a 3;
- in caso di pioggia, la portata nera diluita in eccesso rilasciata dallo sfioratore di testa impianto è comunque sottoposta a decantazione e grigliatura fine e viene convogliata nel medesimo scarico del depuratore;

Prescrizioni

- a) i parametri dello scarico finale (comprendente entrambe le linee) dovranno mantenersi come media annua, entro i limiti previsti dalle tab. 1 e 2 dell'All. 5 al D. Lgs.152/06;
- b) i parametri dello scarico finale (comprendente entrambe le linee) dovranno rispettare i limiti di tab.3 dell'All.5 al D.Lgs.152/06 con particolare riferimento ai parametri indicati nel Protocollo dei controlli;
- c) per il parametro Escherichia coli si applica il limite 5.000 UFC/100mL per tutti i mesi dell'anno;
- d) Le acque reflue in uscita dalla nuova linea devono rispettare, a partire dal collaudo funzionale, anche i limiti previsti per il riutilizzo di cui al DM185/2003 ad esclusione del parametro cloruri e conducibilità elettrica; A tal fine il gestore dovrà effettuare per il primo anno di attività a partire dal collaudo un controllo trimestrale con le modalità riportate sul protocollo dei controlli da tenere a disposizione per le Autorità competenti; Tali controlli saranno disciplinati con apposito Protocollo in base all'eventuale programma di riutilizzo individuato;
- e) I limiti si intendono per le normali condizioni di funzionamento dell'impianto, sono esclusi i periodi di avviamento, arresto ed eventuali guasti, nonché i periodi transitori necessari al ritorno a regime, sempre che il gestore li abbia comunicati all'autorità competente preventivamente;
- f) Lo scarico finale dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente; Il Gestore dovrà inviare entro 60 giorni dalla notifica del presente atto documentazione fotografica del pozzetto di campionamento e campionario;
- g) L'uscita delle 2 linee dovrà essere attrezzata per consentire il campionamento prima dell'immissione nello scarico finale;
- h) Il gestore dovrà attenersi alle condizioni riportate sul Protocollo dei controlli per quanto riguarda le modalità di controllo delle acque reflue in ingresso ed uscita dall'impianto e di trasmissione dei dati;
- i) Il gestore dovrà inviare tempestivamente alla scrivente Amministrazione copia del verbale di collaudo dell'impianto;
- j) Il gestore dell'impianto dovrà far pervenire alla Provincia di Rimini entro il mese di marzo di ogni anno la seguente documentazione riferita all'anno precedente:
 - copia dei Quaderni di Gestione dell'impianto di depurazione in cui siano almeno riportate le portate giornaliere in ingresso, le analisi in ingresso ed uscita dalla linea acque, i quantitativi mensili di rifiuti trattati (ai sensi del comma 3 art. 110 del D.Lgs.152/06), la produzione di fanghi mensile, le aperture dello sfioratore di testa impianto ed i relativi volumi;

- catasto delle località e nuclei ISTAT allacciate all'impianto di depurazione;
- catasto delle attività industriali che scaricano acque reflue industriali nel pubblica fognatura afferente all'impianto di depurazione aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) il Gestore deve assicurare un adeguato servizio di controllo secondo le modalità dal Regolamento di fognatura per gli scarichi di acque reflue allacciati alla fognatura afferente allo scarico;
- h) restano in vigore le prescrizioni riportate sulla Delibera di Giunta Provinciale n.53 del 10/03/2009 (V.I.A.) in merito allo studio circa le possibilità di riutilizzo delle acque in uscita dell'impianto;
- i) il gestore dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature, secondo le specifiche del capitolato d'oneri allegato al contratto di appalto se presenti, nonché delle indicazioni delle ditte fornitrici;
- j) il gestore dovrà compilare il libro di conduzione dell'impianto inerente alla gestione e manutenzione del depuratore;
- k) il gestore dovrà tenere sempre a disposizione un'adeguata dotazione di componenti di ricambio, in maniera tale da poter provvedere con immediatezza alla sostituzione delle parti in esercizio, nel caso di loro avaria;
- l) l'impianto dovrà essere sempre mantenuto in perfetta funzionalità ed efficienza in tutte le sue componenti;
- m) le condizioni generali all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione dovranno essere mantenute soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario, avendo cura di effettuare costanti operazioni di pulizia;
- n) Il gestore dovrà comunicare immediatamente ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ad Arpa Servizio territoriale di Rimini, Comune di Rimini, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica, l'apertura di bypass dovuta a guasti o fermi impianto che comportino la fuoriuscita di acque non adeguatamente trattate, specificando la durata e la portata dell'evento;
- o) Il gestore dovrà comunicare immediatamente a ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ad Arpa Servizio territoriale di Rimini, Comune di Rimini, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica l'apertura dello sfioratore di testa impianto dovuto ad eventi meteorici intensi specificando la durata e la portata dell'evento;
- p) Il gestore dovrà dare immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni, Concessioni e ad Arpa Servizio territoriale di Rimini, Comune di Rimini, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica, di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- q) Il gestore dovrà comunicare preventivamente ogni modifica strutturale e di processo che intende realizzare sull'impianto di trattamento;
- r) Il gestore dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico per eventuali incrementi di aree o località asservite all'impianto che comportino una variazione qualitativa o quantitativa significativa dello scarico (nella misura di un 10% in termini di a.e. rispetto al carico di punta);
- s) Il gestore dovrà tenere conservata presso la sede dell'impianto la presente autorizzazione e mostrarla agli enti competenti al controllo;
- t) Il gestore dovrà garantire il presidio dell'impianto durante le operazioni di scarico dei rifiuti liquidi ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06;

Allegato B

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- l'impianto di depurazione di Santa Giustina di Rimini è dotato di linea di trattamento fanghi consistente in pre-ispessimento, digestione anaerobica con produzione di biogas, post-ispessimento, disidratazione meccanica con filtro pressa, silos di stoccaggio fanghi;
- dalle fasi di ispessimento, disidratazione e digestione anaerobica derivano le emissioni diffuse (E12); le vasche di pre e post ispessimento - di superficie rispettivamente 760 m2 (2 unità), 360 m2 - non sono dotate di copertura, la digestione anaerobica avviene in reattori chiusi riscaldati mediante caldaie alimentate a metano/biogas, la disidratazione meccanica con centrifughe avviene in locale chiuso;
- sono presenti 2 caldaie di potenzialità 1140 kW l'una, alimentate a metano/biogas per il riscaldamento dei digestori anaerobici (E2, E3);
- I digestori anaerobici sono dotati di valvole di sicurezza (E7, E8, E9) le cui eventuali emissioni non sono soggette ad autorizzazione come specificato all'art.269 comma 5 del D.Lgs.152/06;
- Il biogas prodotto viene stoccato in gasometri dotati di valvole di sicurezza (E10, E10bis) le cui eventuali

emissioni non sono soggette ad autorizzazione come specificato all'art.269 comma 5 del D.Lgs,152/06;

- il biogas in eccesso viene bruciato in torcia (E1);
- I silos per fanghi sono dotati di sfiati (ESR5, ESR6) le cui eventuali emissioni non sono soggette ad autorizzazione come specificato all'art.269 comma 5 del D.Lgs,152/06;;
- È presente una caldaia di potenzialità 291 kW (E11) adibita al riscaldamento uffici e ulteriori 2 caldaie di potenzialità < 35kW (ESR1, ESR2) adibite al riscaldamento di locali di lavoro alimentate esclusivamente a metano, le quali non sono soggette ad a autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.Lgs.152/06 art.272 comma 1 (attività in deroga – allegato IV parte I lettera dd). Sono altresì soggette ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica, alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, e la prima (E11) al rispetto dei limiti di cui al punto 1 della sezione 1 parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06;
- Sono presenti 2 gruppi elettrogeni, motori a combustione interna alimentati a gasolio (ESR3, ESR4) di potenzialità rispettivamente ESR3 1281 kW - ESR4 356 kW;

1) **Punti di emissione convogliati e relativi limiti**

E1 –TORCIA

- Portata : 1020 Nm³/h .
- Durata: emergenza.
- Altezza: 4 m.
- Sezione: 0.15 m².

Qui viene convogliato l'eccesso di biogas o quello emesso in emergenza in caso di fermate delle caldaie garantendo la termodistruzione del biogas prodotto dai digestori. La torcia, dovrà essere dotata di pilota in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione pari al 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO).

Autocontrolli: Non sono previsti limiti per questo punto di emissione. Il gestore è tenuto ad annotare su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo la data e l'ora dell'entrata in funzione della torcia.

.

E2 – CALDAIE DIGESTORI -.

- Potenza nominale: 1140 kW;
- Combustibile : Biogas;
- Portata : 2200 Nm³/h;
- Durata: 24 h/g ca.
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,25 m²
- Impianto di abbattimento: non presente.

E3 – CALDAIE DIGESTORI -.

- Potenza nominale: 1140 kW;
- Combustibile : Biogas;
- Portata : 2200 Nm³/h;
- Durata: 24 h/g ca.;
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,25 m².
- Impianto di abbattimento: non presente.

Per entrambe le caldaie, si prescrivono i limiti alle emissioni desunti dalla parte III dell'all.I al D.Lgs.152/06 e al D.M.05/02/1998;

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	30 mg/Nm ³
HF	2 mg/Nm ³

Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	300 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

Per funzionamento a metano i limiti si intendono automaticamente rispettati.

Autocontrolli: la ditta dovrà eseguire sull'emissione controlli periodici a cadenza annuale i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni.

ESR3 – COGENERATORE DI EMERGENZA

- Potenza nominale: 1281 kW;
- Combustibile: Gasolio;
- Impianto di abbattimento: non presente.

ESR4 – COGENERATORE DI EMERGENZA

- Potenza nominale: 356 kW;
- Combustibile: Gasolio;
- Impianto di abbattimento: non presente.

Ai sensi del punto 3 della parte III dell'AlI.I alla Parte V del D.Lgs.152/06, non si applicano valori di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza.

Il gestore è tenuto ad annotare su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo la data e l'ora dell'entrata in funzione dei gruppi di emergenza.

Emissioni diffuse dalla LINEA FANGHI

Il gestore in tutte le fasi, sia per la linea acque che per la linea fanghi dovrà assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene. In caso di necessità l'autorità competente può prescrivere idonei impianti di abbattimento delle emissioni odorigene.

Autocontrolli: Il gestore è tenuto alla compilazione di un registro dove annotare, su base mensile, le ore di funzionamento dell'impianto e le manutenzioni effettuate, oltre ai parametri di processo di seguito riportati: tempo di permanenza dei fanghi, temperatura, pH; Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito **registro** con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

FASE/TRATTAMENTO	SOLUZIONI da adottare
Digestione anaerobica	Assicurare che le condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH) garantiscano un rapporto SSV/SST<0.65 al momento dell'estrazione dalla vasca di digestione.
Ispessimento a gravità (pre e post)	Garantire un tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua+ linea fanghi) superiore a 15 giorni.
Disidratazione meccanica	Assicurare idonee chiusure nel locale macchine. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta e coprire i medesimo con un telo.
Movimentazione fanghi	Lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono essere limitati ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività.

2) Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco

3) Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 UNI EN 13284-1
Determinazione Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Determinazione Biossido di Zolfo (SO ₂)	ISTISAN 98/2 (allegato 1 D.M. 25/08/2000) UNI 10393 UNI 10246 – 1 UNI 9967 UNI 10246 – 2 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C<20 mg/m ³)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C>20 mg/m ³)	UNI EN 13526
Determinazione composti inorganici del Fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2(allegato 2 DM 25/08/2000)
Determinazione Ossidi di azoto (NO ₂)	ISTISAN 98/2 (all. 2 DM 25/08/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione Monossido di Carbonio (CO)	Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR UNI 9968

4)Altre prescrizioni

a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei

controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

c) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

d) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.

e) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.

f) Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

g) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

h) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

i) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

j) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

k) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

l) Prescrizioni depositate in conferenza di Servizi dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL di Rimini con prot.0229369/P del 12/10/2015:

- Dovrà essere aggiornata la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008 in particolare relativamente a Cadute dall'alto, Ambiente a rischio d'incendio ed esplosione, Ambienti confinati sospetti di inquinamento (DPR 177/2011); polveri ed immissioni nocive, rischi chimici e biologici;
- I macchinari utilizzati dovranno essere conformi all'allegato V del D.Lgs.n.81/2008 o al D.Lgs.17/2010;
- Nel sito dovrà essere presente la segnaletica relativa alla circolazione dei mezzi, dei veicoli, degli addetti e dovrà essere redatto il relativo regolamento conforme al D.Lgs.81/2008;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.